

SNALS *conf.s.a.l.* Belluno

A tutto il personale scolastico

L'OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA

Sulla GU del 26.11.2021 è stato pubblicato il DL n. 172 del 26.11.2021 contenente “*Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*”. Il decreto è in vigore dal 27 novembre e dovrà essere convertito in legge dalle Camere. Ad esso è seguita la nota 1889 del 7 dicembre avente ad oggetto “Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggestioni operativi”.

La nuova disposizione

Dal 15 dicembre 2021 si applica al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione l’obbligo vaccinale. Interessa “dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi”, sia a tempo indeterminato che determinato, con esclusione del personale il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, ad esempio fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale, nonché del personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione o ente.

Ai fini della prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 l’obbligo vaccinale comprende la somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, cioè della dose “*booster*” (richiamo), ad almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione, indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative e i dirigenti scolastici assicurano il rispetto dell’obbligo.

La certificazione verde COVID-19 attesta una delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo,
- b) avvenuta guarigione da COVID-19.

NB. L'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 non è più prevista. E' il cosiddetto Green pass rafforzato.

Le modalità di verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale.

Se il dipendente non risulta in possesso della certificazione verde (green pass rafforzato) il DS lo invita a produrre, **entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito**, la documentazione comprovante:

- l'effettuazione della vaccinazione
- oppure il differimento della vaccinazione
- oppure l'esenzione dalla vaccinazione
- oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione cui sottoporsi entro venti giorni dall'invito
- oppure comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso il dipendente presenta la richiesta di vaccinazione, il DS lo invita a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della documentazione il DS accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato.

L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo. La violazione delle disposizioni è sanzionata.

Sono esclusi dalla sospensione

Belluno, 12 dicembre 2021

La presente informativa ha valore di informazione ai lavoratori attraverso gli strumenti telematici e di affissione all'albo sindacale on line ovvero in apposita sezione del sito dell'istituzione scolastica.

Tirabeni Danila

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA aderente alla CONF.S.A.L.
Sede di Belluno, via De Stefani,2 tel. 0437-26491 mail:veneto.bl@snals.it

Web: snalsbelluno.it

Facebook :[Sindacato Snals Belluno](https://www.facebook.com/Sindacato-Snals-Belluno)

